

La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sulla nozione di vittima e su quella di rimedio interno effettivo, nel caso di presunte violazioni del diritto alla privacy

NOTA A CORTE EDU, SEZ. I, SENT. 28 NOVEMBRE 2024,
RICORSO N. 25578/11, CAUSA CASARINI C. ITALIA

*Emanuele Feola**

Con la decisione in commento, la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata su due questioni di rilievo: a) la nozione di “vittima”, necessaria per adire la Corte; e b) quella di rimedio interno “*effettivo*”, che gli interessati sono tenuti ad esperire prima di proporre un ricorso in sede sovranazionale, nel caso di presunte violazioni del diritto al corretto trattamento dei propri dati personali.

Il caso trae origine da una fuga di dati contenuti nel “*Servizio per le informazioni sul contribuente*”, denominato - per brevità - “*Serpico*”, che raccoglie le informazioni provenienti dalle dichiarazioni e dalle denunce indirizzate agli uffici delle autorità finanziarie, aventi rilevanza a fini fiscali.

Nella specie, era accaduto che un funzionario pubblico aveva estratto dalla suddetta banca dati delle informazioni relative al ricorrente per cederle - successivamente - ad un giornalista, che lavorava per una nota rivista italiana. Tale vicenda si concludeva, in sede nazionale, con una sentenza di patteggiamento e con una sanzione disciplinare nei confronti del suddetto funzionario pubblico; tuttavia, l'interessato riteneva non soddisfattivi i suddetti esiti penali e disciplinari, dato che essi non avevano garantito - in concreto - il corretto trattamento dei propri dati personali contenuti nel servizio informativo denominato “*Serpico*” da parte dell'Amministrazione e di eventuali soggetti terzi.

La Corte, dopo aver sussunto il caso entro l'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'art. 8 CEDU, ha affrontato due problematiche, ossia: a) la possibilità di qualificare il ricorrente quale “vittima” di una violazione della CEDU; e b) quella relativa al previo esaurimento dei “*rimedi interni*” da parte del medesimo.

In ordine alla prima questione, la Corte ha ribadito che l'art. 34 CEDU non introduce un'*actio popularis*; di conseguenza, i ricorrenti non possono lamentarsi di una disposizione di diritto interno, di una pratica nazionale o di un determinato provvedimento amministrativo semplicemente perché potrebbero porsi in contrasto con la Convenzione.

In effetti, per presentare un ricorso alla CEDU, occorre rivestire in concreto lo *status* di “vittima”, che ricomprende soltanto le seguenti categorie di

(*) Avvocato dello Stato.

soggetti: a) le persone direttamente colpite dalla presunta violazione (“*vittime dirette*”); b) quelle indirettamente colpite (“*vittime indirette*”); e c) quelle potenzialmente colpite (“*vittime potenziali*”). In ogni caso, sia che la vittima sia diretta, indiretta o potenziale, deve sempre esistere uno specifico “*legame*” tra l’interessato e il danno che egli afferma di aver patito, a causa della presunta violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli.

Nel caso di specie, la Corte ha, quindi, escluso che l’interessato rivestisse lo *status* di “*vittima*” in merito all’utilizzo dei suoi dati personali da parte di soggetti terzi, dato che - in relazione a tale circostanza - egli non aveva né allegato né provato di aver subito un concreto pregiudizio della propria sfera personale, neppure di carattere meramente “*potenziale*”.

Al contrario, la Corte ha ritenuto che egli potesse rivestire lo *status* formale di “*vittima*” con riguardo alle modalità di trattamento dei propri dati personali da parte dell’Amministrazione.

Tuttavia, in ordine a tale aspetto concernente la disciplina e i controlli sul corretto utilizzo della banca dati “*Serpico*”, la Corte ha escluso che egli avesse esperito tutti i rimedi previsti dal diritto interno.

Il Governo italiano, in effetti, aveva sottolineato nelle proprie difese come - al fine di garantire la gestione corretta dei suoi dati personali da parte del responsabile del trattamento - il ricorrente avesse a disposizione la procedura di reclamo prevista dal Codice della Privacy.

La parte privata ha contestato la suddetta eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che il reclamo in questione non costituisse un rimedio interno “*effettivo*”, perché deciso da un’autorità amministrativa e non da un organo giurisdizionale, come invece imporrebbe la Convenzione.

Tuttavia, la Corte non ha condiviso tali argomentazioni, svolgendo una approfondita analisi circa la natura giuridica del Garante per la protezione dei dati personali e del procedimento, che si celebra davanti al medesimo in caso di reclamo relativo alle modalità di trattamento dei dati personali.

A questo proposito, la Corte ha ribadito che la propria giurisprudenza non richiede che tutti i rimedi previsti dal diritto interno abbiano natura giurisdizionale (cfr., ad esempio, *Rotaru c. Romania* [GC], n. 28341/95, § 69, ECHR 2000-V; *Driza c. Albania*, n. 33771/02, § 116, 13 novembre 2007; e *Abdilla c. Malta*, n. 36199/15, § 69, 17 luglio 2018).

Peraltro, nel caso in cui essi non abbiano tale natura, occorre valutare caso per caso se essi siano decisi da organismi autonomi e indipendenti (cfr. *Khan c. Regno Unito*, n. 35394/97, §§ 44-47, ECHR 2000-V) e se siano assicurate all’interessato sufficienti garanzie di carattere procedurale (cfr. *Allanazarova c. Russia*, n. 46721/15, § 93, 14 febbraio 2017).

Nel valutare tali aspetti, la Corte è, dunque, giunta alla conclusione che il Garante della Privacy è “*un organismo amministrativo indipendente, pienamente autonomo e con indipendenza nella decisione e valutazione del*

caso". In effetti, i suoi membri sono nominati dal Parlamento proprio tra persone in grado di dimostrare la loro assoluta indipendenza da "pressioni esterne" e, in particolare, dagli organi del potere esecutivo.

Per quanto riguarda poi le garanzie di carattere procedurale, la Corte ha osservato che, nei procedimenti davanti all'Autorità, è assicurato il pieno diritto al contraddittorio e che le decisioni del Garante hanno natura "vincolante" per il responsabile del trattamento.

Del resto, se è vero che tali decisioni sono formalmente atti amministrativi, è altrettanto vero che le stesse sono impugnabili davanti all'autorità giurisdizionale; circostanza che - nella specie - ha condotto la Corte a ritenere che il reclamo al Garante della Privacy costituisca senz'altro un rimedio di diritto interno "effettivo"; sicché, in caso di suo omesso esperimento, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 35 della Convenzione.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, sentenza 28 novembre 2024, ricorso n. 25578/11 (18 aprile 2011), causa Casarini c. Italia - Pres. Marko Bošnjak; Giud. Péter Paczolay, Alena Poláčková, Erik Wennerström, Raffaele Sabato, Lorraine Schembri Orland, Davor Derenčinović (*)

IN FATTO

1. Il ricorrente, il Sig. Luca Casarini, è un cittadino italiano, nato nel 1967 e residente a Marghera. Egli è stato rappresentato dinanzi alla Corte dalla Sig.ra A. Mascia, avvocatessa esercitante a Verona.

2. Il Governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal proprio Agente, il Sig. L. D'Ascia, Avvocato dello Stato.

3. I fatti del caso possono essere riassunti come segue.

4. Il Servizio per le informazioni sul contribuente (Serpico) è una banca dati dell'Anagrafe tributaria che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 ("Decreto n. 605/1973"), raccoglie dati e informazioni provenienti da dichiarazioni e denunce indirizzate agli uffici delle autorità finanziarie e dalle relative attività di accertamento, nonché dati e informazioni rilevanti ai fini fiscali (si veda ai paragrafi 13 e 20 infra).

Secondo la documentazione presentata dal ricorrente e non contestata dal Governo, essa include informazioni relative a spese per gas, acqua, elettricità e telefono, interessi passivi su passività, contributi previdenziali, bonifici bancari, dati relativi alla registrazione di veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico, adesioni a club sportivi e spese di viaggio dei contribuenti, tra le altre.

5. Il 19 ottobre 2010 il ricorrente, attivista politico e membro del movimento "No Global", venne a sapere da un articolo di giornale che F.D., un ufficiale della Guardia di finanza, aveva

(*) Traduzione non ufficiale della sentenza a cura della Dott.ssa Edina Eszeny.

estratto illecitamente informazioni a suo carico dall'Anagrafe tributaria, in particolare, dalla banca dati del Servizio per le informazioni sul contribuente, e le aveva trasmesse a G.A., un giornalista che lavorava per una nota rivista italiana. L'articolo riferiva inoltre che F.D. era accusato di aver avuto accesso ripetutamente alla banca dati per raccogliere informazioni su persone pubbliche su richiesta di G.A., il quale poi utilizzava tali informazioni per pubblicare articoli su di esse.

6. Il 21 gennaio 2011 il ricorrente ha presentato una denuncia penale contro F.D. e G.A. presso la Procura della Repubblica di Milano.

7. Nel frattempo, in risposta a denunce presentate dalla Guardia di finanza il 23 febbraio, 14 luglio e 17 settembre 2010, erano stati avviati procedimenti penali nei confronti di F.D. e G.A. per il sospetto di accesso illecito alla banca dati del Servizio per le informazioni sul contribuente. L'imputazione comprendeva trecentoventotto parti offese, tra cui il ricorrente.

8. L'8 marzo 2011, al termine di un procedimento di patteggiamento, il giudice delle udienze preliminari di Brescia ha condannato F.D. e G.A. a pene sospese di due e un anno, rispettivamente.

9. Nella sentenza, il giudice delle udienze preliminari di Brescia ha affermato che, sebbene F.D. abbia avuto il diritto di accedere alla banca dati del Servizio per le informazioni sul contribuente in qualità di ufficiale militare in servizio nella sala operativa della Guardia di finanza, le indagini hanno rivelato che negli anni 2008 e 2009 egli ha effettuato 1.372 accessi alla banca dati senza alcuna giustificazione relativa all'adempimento dei suoi doveri. Gli accessi erano finalizzati ad acquisire illecitamente informazioni finanziarie su figure di rilievo dell'ordine giudiziario italiano e dei settori culturale, politico e istituzionale, e venivano eseguiti su richiesta di una persona non autorizzata, G.A., che utilizzava le informazioni per pubblicare articoli sulla rivista per cui lavorava e su altri giornali appartenenti allo stesso gruppo editoriale.

10. Nella sentenza è stato spiegato che l'accesso alla banca dati da parte del personale militare operante nelle sale operative è stato registrato su un apposito registro interno che annotava il nominativo della squadra e la localizzazione, il luogo e l'orario di ciascun accesso. L'analisi di tali dati ha mostrato che l'accesso illecito è stato effettuato utilizzando la password personale di F.D. e in un momento in cui egli era fisicamente presente nella sala operativa. L'11 febbraio 2010 il responsabile della sala operativa ha segnalato le attività illecite di F.D.

11. La Guardia di finanza ha sottoposto F.D. a provvedimenti disciplinari. Il 18 ottobre 2010 lo ha sospeso dal servizio a titolo precauzionale e il 21 aprile 2011 gli ha revocato il grado, ponendolo a disposizione di un altro servizio come soldato semplice.

12. Il 1° marzo 2013, il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha deciso di archiviare il procedimento penale successivamente avviato dal ricorrente, ritenendo che F.D. fosse già stato condannato per gli stessi fatti con la sentenza dell'8 marzo 2011.

[...]

IL RICORSO

48. Il ricorrente ha lamentato che le autorità nazionali non avevano protetto i suoi dati personali, conservati nel database del Servizio Informazioni per i Contribuenti, da un uso improprio e un abuso, in violazione del suo diritto al rispetto della vita privata garantito dall'Articolo 8 della Convenzione.

IN DIRITTO

Presunta violazione dell'Articolo 8 della Convenzione

49. Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'Articolo 8 della Convenzione, le cui parti rilevanti recitano come segue:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata ...

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

1. Ambito del reclamo del ricorrente

(a) Le osservazioni delle parti

50. Il Governo ha dichiarato che il reclamo del ricorrente non riguardava l'accesso illecito effettuato da F.D. e G.A., ma piuttosto l'asserito mancato rispetto da parte dello Stato nell'offrire adeguate garanzie per prevenire l'abuso dei suoi dati personali. Inoltre, secondo il Governo, l'ambito del reclamo del ricorrente era limitato all'accesso e all'uso dei suoi dati personali da parte della Guardia di Finanza e non da parte di terzi. Ha sostenuto che la decisione del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 settembre 2008 (si veda il paragrafo 35 sopra) non si riferiva al sistema informatico gestito dalla Guardia di Finanza, ma all'accesso all'Anagrafe Tributaria da parte di enti diversi dalla Guardia di Finanza. Pertanto, tale decisione era irrilevante per il caso in questione.

51. Il ricorrente ha affermato che nel suo ricorso aveva lamentato il mancato intervento delle autorità nazionali per proteggere i suoi dati personali archiviati nel database del Servizio Informativo dei Contribuenti, un database al quale numerosi enti - e non solo la Guardia di Finanza - avevano accesso. Si è basato sulle decisioni emesse dal Garante per la Protezione dei Dati Personali tra il 2008 e il 2011, che avevano evidenziato diverse carenze nelle norme relative all'accesso all'Anagrafe Tributaria da parte di vari enti pubblici e privati.

(b) Valutazione della Corte

52. Dopo aver esaminato il materiale in suo possesso, la Corte osserva quanto segue. Nel suo ricorso, il ricorrente ha dichiarato che, dopo aver letto un articolo di giornale, era venuto a conoscenza che i suoi dati personali archiviati nel database del Servizio Informativo dei Contribuenti erano stati illecitamente consultati, negli anni 2008 e 2009, da un ufficiale della Guardia di finanza. Ha inoltre sottolineato che nello stesso articolo si riferiva che tale ufficiale aveva avuto accesso illecito al database centinaia di volte ed era riuscito a estrarre informazioni su una lunga lista di personaggi pubblici. Secondo il ricorrente, tali eventi dimostravano che le norme e il sistema di gestione in vigore all'epoca non offrivano garanzie adeguate contro l'abuso e l'uso illecito dei suoi dati personali e, pertanto, erano incompatibili con le garanzie previste dall'Articolo 8. La Corte ritiene dunque che il reclamo del ricorrente non riguardi l'accesso illecito effettuato da F.D. e G.A., ma il presunto mancato intervento dello Stato per prevenire l'abuso e l'uso illecito dei suoi dati personali archiviati nel database del Servizio Informativo dei Contribuenti.

53. Il modulo di ricorso contiene diversi elementi che indicano che il ricorrente intendeva lamentarsi dell'assenza di misure adeguate in relazione all'uso del database non solo da parte della Guardia di Finanza, ma anche da parte di altri enti che avevano accesso a esso per l'espletamento dei loro compiti istituzionali. Nella descrizione dei fatti, il ricorrente ha affermato che, in base alle disposizioni nazionali in vigore all'epoca, il database del Servizio Informativo dei Contribuenti era accessibile, oltre che alla Guardia di Finanza, anche ad altre autorità fiscali e, in generale, a enti pubblici e privati quali autorità locali, istituti di previdenza sociale, autorità indipendenti, istituzioni giudiziarie, forze di polizia, camere di commercio e agenti di riscossione. Ha inoltre sostenuto che, in diverse decisioni emesse tra il 2008 e il 2011, il

Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva individuato numerose carenze nella sicurezza degli accessi all'Anagrafe Tributaria e aveva ordinato alle autorità fiscali di adottare un insieme completo di misure tecnologiche e amministrative per migliorare la sicurezza degli accessi e rendere il trattamento dei dati conforme al quadro normativo nazionale pertinente. Il ricorrente ha sostenuto che, al momento della presentazione del ricorso, molte di queste misure non erano ancora state attuate, poiché i termini originariamente fissati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali erano stati ripetutamente prorogati. Le suddette decisioni del Garante fornivano ulteriore prova della presunta violazione dell'Articolo 8 della Convenzione.

54. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, la Corte ritiene che nel suo ricorso il ricorrente abbia espressamente indicato l'intenzione di lamentare il presunto mancato intervento dello Stato nel proteggere i suoi dati personali archiviati nel database del Servizio Informativo dei Contribuenti da abusi e utilizzi impropri non solo in relazione alle attività della Guardia di Finanza, ma anche rispetto agli accessi al database effettuati da soggetti diversi dalla Guardia di Finanza.

2. Applicabilità dell'Articolo 8 della Convenzione e status di vittima del ricorrente
[...]

(a) Applicabilità dell'Articolo 8 della Convenzione

56. Per quanto riguarda la questione dell'applicabilità dell'Articolo 8 della Convenzione ai fatti del caso di specie, la Corte osserva che le informazioni archiviate nella banca dati del Servizio Informativo del Contribuente includevano il nome, il codice fiscale, la data di nascita e l'indirizzo di tutti i contribuenti, compreso il ricorrente, oltre a una vasta gamma di informazioni finanziarie rilevanti ai fini fiscali. Contenevano anche dettagli sul reddito e sul patrimonio netto dei contribuenti, oltre a eventuali procedimenti pendenti presso le autorità fiscali, tra le altre informazioni. Secondo le prove fornite dal ricorrente, tali informazioni includevano spese per gas, acqua, elettricità e telefono, spese per interessi su passività, contributi previdenziali, bonifici bancari, dati sull'immatricolazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, adesioni a club sportivi e spese di viaggio dei contribuenti, tra gli altri elementi (si veda il paragrafo 4 sopra).

57. La Corte ritiene che almeno alcune delle informazioni contenute nella banca dati del Servizio Informativo del Contribuente, accessibili alla Guardia di Finanza e a un gran numero di altre entità, come il nome, la data di nascita e l'indirizzo del ricorrente, i dettagli sul reddito e sul patrimonio netto e i procedimenti pendenti con le autorità fiscali, riguardino chiaramente la vita privata del ricorrente (si veda, in relazione ai dati fiscali, *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], n. 931/13, § 138, 27 giugno 2017, e *L.B. c. Ungheria* [GC], n. 36345/16, § 104, 9 marzo 2023, e, in relazione alle informazioni finanziarie contenute nei documenti bancari, *M.N. e altri c. San Marino*, n. 28005/12, § 51, 7 luglio 2015). L'Articolo 8 della Convenzione si applica pertanto ai fatti del caso di specie.

(b) Status di vittima del ricorrente

58. Per quanto riguarda la questione se il ricorrente possa rivendicare lo status di vittima della violazione lamentata nel caso di specie, la Corte ritiene necessario sottolineare fin dall'inizio che il presente caso si differenzia da quelli in cui la Corte ha riconosciuto che un ricorrente poteva rivendicare lo status di vittima di una violazione dell'Articolo 8 a causa della mera esistenza di misure di sorveglianza segreta o di una legislazione che consentisse tali misure. In quei casi, la Corte ha ritenuto che, a determinate condizioni, la minaccia della sorveglianza potesse essere considerata di per sé una limitazione della libera comunicazione tramite

i servizi postali e di telecomunicazione, costituendo così per tutti gli utenti o potenziali utenti un'interferenza diretta con il diritto garantito dall'Articolo 8 (si veda *Roman Zakharov c. Russia* [GC], n. 47143/06, § 171, CEDU 2015; si veda anche *Centrum för rättvisa c. Svezia* [GC], n. 35252/08, § 167, 25 maggio 2021, e *Ekimdzhev e altri c. Bulgaria*, n. 70078/12, § 262, 11 gennaio 2022).

59. Al contrario, nel caso in esame il ricorrente ha lamentato la mancata protezione da parte delle autorità nazionali dei suoi dati personali archiviati nella banca dati del Servizio Informativo del Contribuente contro abusi e usi impropri. La Corte deve pertanto valutare se il ricorrente possa rivendicare lo status di vittima della presunta violazione.

60. A tale riguardo, la Corte ribadisce che l'Articolo 34 della Convenzione non prevede l'istituzione di un'*actio popularis*, il che significa che i ricorrenti non possono lamentarsi di una disposizione di diritto interno, di una pratica nazionale o di atti pubblici semplicemente perché sembrano contravvenire alla Convenzione (si veda *Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Svizzera* [GC], n. 21881/20, § 106, 27 novembre 2023, e *Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], n. 47848/08, § 101, CEDU 2014). Il compito della Corte non è normalmente quello di esaminare il diritto e la pratica rilevanti *in abstracto*, ma di determinare se il modo in cui sono stati applicati al ricorrente o hanno inciso su di lui abbia dato luogo a una violazione della Convenzione (si veda, tra molti altri, *Roman Zakharov*, sopra citata, § 164).

61. Al fine di presentare un ricorso ai sensi dell'Articolo 34, una persona, organizzazione non governativa o gruppo di individui deve poter rivendicare lo status di "vittima" di una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione (si veda *Aksu c. Turchia* [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, § 50, CEDU 2012, e *Michaud c. Francia*, n. 12323/11, § 51, CEDU 2012). Generalmente, il termine "vittima" nell'Articolo 34 comprende le seguenti categorie: le persone *direttamente* colpite dalla presunta violazione (vittime dirette), quelle *indirettamente* colpite (vittime indirette) e quelle *potenzialmente* colpite (vittime potenziali) (si veda *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera* [GC], n. 53600/20, § 463, 9 aprile 2024). In ogni caso, sia che la vittima sia diretta, indiretta o potenziale, deve esistere un legame tra il ricorrente e il danno che egli afferma di aver subito a causa della presunta violazione (si veda *Akdeniz c. Turchia* (dec.), n. 20877/10, § 21, 11 marzo 2014, e *Mansur Yalçın e altri c. Turchia*, n. 21163/11, § 40 in fine, 16 settembre 2014).

62. Per rientrare nella categoria delle vittime dirette, il ricorrente deve dimostrare di essere stato "direttamente colpito" dalla misura contestata (si veda *Lambert e altri c. Francia* [GC], n. 46043/14, § 89, CEDU 2015 (estratti)). Ciò implica che il ricorrente sia stato personalmente e concretamente colpito dalla presunta violazione della Convenzione, che è normalmente il risultato di una misura applicativa della legge rilevante, di una decisione presumibilmente in contrasto con la Convenzione o, in alcuni casi, di atti od omissioni delle autorità statali o di soggetti privati che avrebbero violato i diritti del ricorrente sanciti dalla Convenzione (si veda, ad esempio, *Aksu*, sopra citata, § 51; si veda anche *Karner c. Austria*, n. 40016/98, §§ 24-25, CEDU 2003-IX, e *Berger-Krall e altri c. Slovenia*, n. 14717/04, § 258, 12 giugno 2014). Tuttavia, ciò non implica necessariamente che il ricorrente dovesse essere personalmente oggetto dell'atto od omissione contestata. È fondamentale che la condotta impugnata lo abbia colpito personalmente e direttamente (si veda, ad esempio, *Aksu*, sopra citata, §§ 51-54).

63. Due tipi di status di vittima potenziale possono essere individuati nella giurisprudenza (si veda *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri*, sopra citata, § 469). Il primo riguarda persone che affermano di essere attualmente colpite da una specifica misura legislativa generale.

La Corte ha chiarito che può riconoscere l'esistenza dello status di vittima laddove i ricorrenti sostengano che una legge violi i loro diritti, anche in assenza di un atto individuale di applicazione, se appartengono a una categoria di persone che rischiano di essere colpite direttamente dalla legislazione o se sono costretti a modificare il loro comportamento o rischiano di essere perseguiti (ibid.; si veda anche *Tănase c. Moldova* [GC], n. 7/08, § 104, CEDU 2010, e *M.A. e altri c. Francia* (dec.), nn. 63664/19 e altri, § 34, 27 giugno 2023). Il secondo tipo riguarda persone che sostengono che potrebbero essere colpite in futuro. La Corte ha precisato che l'esercizio del diritto di ricorso individuale non può essere utilizzato per prevenire una potenziale violazione della Convenzione e che, in linea di principio, la Corte non può esaminare una violazione se non a posteriori, una volta che tale violazione si è verificata. Solo in circostanze altamente eccezionali un ricorrente può tuttavia rivendicare lo status di vittima di una violazione della Convenzione a causa del rischio di una futura violazione. In generale, il test rilevante per esaminare l'esistenza di tale status di vittima richiede che il ricorrente fornisca prove ragionevoli e convincenti della probabilità che si verifichi una violazione che lo colpisca personalmente; meri sospetti o congetture non sono sufficienti a tal riguardo (si veda *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri*, sopra citata, § 470).

64. Il termine "potenziale" si riferisce, in alcune circostanze, a vittime che sostengono di essere attualmente o di essere state in passato colpite dalla misura generale contestata e, in altre circostanze, a coloro che affermano che potrebbero essere colpiti da tale misura in futuro. In alcuni casi, queste due situazioni possono coesistere o non essere facilmente distinguibili, e i principi giurisprudenziali pertinenti possono essere applicati in modo intercambiabile (ibid., § 471).

65. Alla luce dei principi sopra ricordati e considerando l'ambito dei motivi di ricorso del ricorrente (si veda il paragrafo 54 sopra), la Corte ritiene di dover determinare se il ricorrente possa rivendicare lo status di vittima della misura da lui contestata nel caso in esame, ossia l'omissione da parte delle autorità nazionali di proteggere i suoi dati personali conservati nel database del Servizio Informativo dei Contribuenti da usi impropri e abusi da parte di (1) la Guardia di Finanza e (2) soggetti terzi che avevano accesso al database.

(i) Il motivo di ricorso relativo all'abuso e all'uso improprio dei dati personali del ricorrente da parte della Guardia di Finanza

66. Per quanto riguarda la doglianza relativa all'omissione dello Stato nel proteggere i dati personali del ricorrente da usi impropri e abusi da parte della Guardia di Finanza, la Corte ritiene che il ricorrente abbia dimostrato di essere stato personalmente e direttamente colpito dall'omissione contestata (si veda il paragrafo 62 sopra).

67. In particolare, il ricorrente ha dimostrato di aver appreso da un articolo di giornale che F.D., un ufficiale della Guardia di Finanza, aveva estratto illegalmente informazioni che lo riguardavano dal database del Servizio Informativo dei Contribuenti (si veda il paragrafo 5 sopra). Ha inoltre sostenuto che l'abuso dei suoi dati personali fosse stato facilitato dall'omissione dello Stato nell'adottare misure adeguate per prevenirlo (si veda il paragrafo 53 sopra).

68. La Corte conclude pertanto che il ricorrente può rivendicare lo status di vittima dell'omissione dello Stato nel proteggere i suoi dati personali da usi impropri e abusi da parte della Guardia di Finanza.

(ii) Il motivo di ricorso relativo all'abuso e all'uso improprio dei dati personali del ricorrente da parte di terzi

69. Per quanto riguarda la doglianza relativa all'omissione dello Stato nel proteggere i dati personali del ricorrente da usi impropri e abusi da parte di terzi con accesso al database, la

Corte rileva che il ricorrente non ha sostenuto di essere stato vittima di tale misura. In sostanza, il ricorrente ha fatto affidamento sul fatto che, in quanto contribuente italiano, apparteneva a una categoria di persone i cui dati erano archiviati nel database del Servizio Informativo dei Contribuenti ai sensi dell'Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973 (si veda il paragrafo 13 sopra) e che, di conseguenza, era stato esposto al rischio di subire tale misura, alla luce del vasto accesso concesso a terzi al database e della protezione insufficiente offerta dal quadro giuridico nazionale.

70. In tale contesto, la Corte deve esaminare se il ricorrente possa essere considerato una vittima potenziale della presunta violazione, nei due possibili significati riaffermati sopra, tenendo conto del fatto che queste diverse situazioni potrebbero non essere facilmente distinguibili e che i principi pertinenti si applicano in modo intercambiabile (si veda i paragrafi 63-64 sopra).

71. La Corte osserva innanzitutto che è indiscutibile che il caso in esame non riguarda una situazione in cui il ricorrente fosse tenuto a modificare il proprio comportamento o rischiare di essere perseguito. La sua situazione deve quindi essere distinta da quella di ricorrenti che si trovavano nel dilemma di rispettare la disposizione legale impugnata o, in caso contrario, esporsi a sanzioni (si veda *Dudgeon c. Regno Unito*, 22 ottobre 1981, §§ 40-41, Serie A n. 45; *Norris c. Irlanda*, 26 ottobre 1988, § 29, Serie A n. 142; *Michaud*, sopra citata, § 92; e *S.A.S. c. Francia* [GC], n. 43835/11, § 57, CEDU 2014 (estratti)).

72. Come già osservato, il caso in esame differisce anche da quelli in cui la Corte ha riconosciuto che un ricorrente potesse rivendicare lo status di vittima di violazioni derivanti dalla mera esistenza di misure di sorveglianza segreta o dalla legislazione che le consentiva (si veda i paragrafi 58-59 sopra).

73. La Corte deve quindi valutare se il ricorrente possa sostenere che potrebbe essere colpito dalla misura contestata in un momento futuro. Come osservato sopra, ciò richiede la valutazione se il ricorrente abbia fornito prove ragionevoli e convincenti della probabilità che una violazione che lo colpisca personalmente si verifichi (si veda il paragrafo 63 sopra).

74. A tal riguardo, la Corte ritiene che il semplice fatto di essere un contribuente italiano i cui dati personali sono archiviati nel database del Servizio Informativo dei Contribuenti non sia sufficiente per considerare che il ricorrente sia già stato esposto, o fosse potenzialmente a rischio di essere soggetto a, abusi e usi impropri dei suoi dati personali da parte di terzi con accesso al database.

75. A questo riguardo, la Corte rileva che, in diversi casi, ha sottolineato che non è sufficiente appartenere a una classe di persone che, in astratto, potrebbe essere colpita dalla misura impugnata; è altresì necessario fornire prove ragionevoli e convincenti della probabilità che si verifichi una violazione che colpisca direttamente il ricorrente. Ad esempio, nel caso *Willis c. Regno Unito* (n. 36042/97, CEDU 2002-IV), si è stabilito che il rischio per il ricorrente di vedersi negata una pensione di reversibilità per motivi di sesso in futuro è stato considerato ipotetico, poiché non era certo che il ricorrente avrebbe comunque soddisfatto le condizioni di legge per il pagamento del beneficio alla data in cui una donna nella sua stessa posizione ne sarebbe divenuta titolare. In *Dimirtas e altri c. Grecia* ((dec.), nn. 59573/09 e 65211/09, § 31, 4 luglio 2017), la Corte ha ritenuto che il mero fatto di essere un cittadino greco idoneo a votare non fosse sufficiente per lamentare una legislazione nazionale che impediva la diffusione di sondaggi di opinione.

Allo stesso modo, la Corte ha stabilito che, per essere vittima di una restrizione legale alle visite in carcere, un detenuto deve dimostrare di avere potenziali visitatori e di aver ottimizzato

i propri diritti di visita fino a quel momento (si veda *Chernenko e altri c. Russia* (dec.), n. 4246/14, § 45, 5 febbraio 2019). Nel caso *Shortall e altri c. Irlanda* ((dec.), n. 50272/18, 19 ottobre 2021), la Corte ha concluso che, per lamentare la natura religiosa della dichiarazione prestata dal Presidente d'Irlanda all'atto della sua elezione e dai membri nominati del Consiglio di Stato, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare, rispettivamente, di avere una reale intenzione di candidarsi alla carica di Presidente e di avere prospettive realistiche in tal senso (ibid., § 53), o che la loro nomina al Consiglio di Stato fosse una possibilità realistica (ibid., § 50). Più recentemente, in *A.M. e altri c. Polonia* ((dec.), nn. 4188/21 e altri, § 86, 16 maggio 2023), la Corte ha osservato che le ricorrenti, in quanto donne in età fertile in Polonia, potevano essere colpite dalla restrizione contestata all'accesso all'aborto terapeutico in caso di anomalie fetali, ma ha concluso che non avevano fornito prove convincenti del rischio reale di essere colpite dalla modifica legislativa impugnata (si veda anche *K.B. e K.C. c. Polonia* (dec.), nn. 1819/21 e 3639/21, § 63, 4 giugno 2024).

76. Alla luce di quanto sopra, la Corte ribadisce ancora una volta che solo in circostanze altamente eccezionali un ricorrente può rivendicare lo status di vittima di una violazione della Convenzione per il rischio di una violazione futura (si veda *A.M. e altri c. Polonia*, sopra citata, § 77, e *K.B. e K.C. c. Polonia*, sopra citata, § 58).

77. Nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in grado di dimostrare che, a causa della sua situazione personale, fosse esposto al rischio di abuso o uso improprio dei suoi dati personali da parte di terzi con accesso al database. La Corte conclude quindi che il timore del ricorrente di essere soggetto a tale misura si basa su una mera ipotesi, troppo remota e astratta, per consentirgli di avanzare una rivendicazione fondata sullo status di "vittima" ai sensi dell'Articolo 34 della Convenzione.

78. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorrente non possa rivendicare lo status di vittima di un'omissione dello Stato nel prevenire l'abuso e l'uso improprio dei suoi dati personali da parte di terzi, in violazione dell'Articolo 8, unicamente sulla base delle presunte insufficienze nel quadro giuridico applicabile o nella prassi delle autorità nazionali competenti per prevenirlo.

79. Pertanto, questa parte del ricorso è incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'Articolo 35 § 3 (a) e deve essere respinta conformemente all'Articolo 35 § 4.

3. L'obiezione di non esaurimento dei rimedi da parte del Governo

80. La Corte ha accettato che, per quanto riguarda il ricorso relativo all'omissione da parte dello Stato di proteggere i dati dell'applicante da abuso e all'uso improprio da parte della Polizia Tributaria, l'applicante può rivendicare lo status di vittima (si veda il paragrafo 68 sopra).

81. La Corte esaminerà quindi l'obiezione del Governo riguardante il non esaurimento dei rimedi interni relativamente a tale parte del ricorso.

(a) Le osservazioni delle parti

82. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva esaurito correttamente i rimedi interni. La denuncia penale da lui presentata riguardava solo la condotta privata di F.D. e G.A. e, pertanto, non avrebbe potuto offrire un rimedio adeguato riguardo al presunto fallimento dello Stato nell'offrire le necessarie garanzie per prevenire l'abuso dei dati personali del ricorrente. Secondo il Governo, esistevano altri rimedi disponibili ed efficaci che il ricorrente avrebbe dovuto esaurire. In primo luogo, il ricorrente avrebbe potuto presentare una domanda di risarcimento danni contro la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'ar-

articolo 2050 del Codice Civile. In secondo luogo, avrebbe potuto avvalersi della procedura di reclamo prevista dagli articoli 141 e 143 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Usando questo rimedio, accompagnato eventualmente dal ricorso contro le decisioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il ricorrente avrebbe potuto ottenere, secondo il Governo, l'adozione da parte dell'Autorità Garante delle misure necessarie per prevenire l'abuso dei suoi dati personali. In particolare, secondo il Governo, l'Autorità avrebbe potuto invitare il titolare del trattamento a bloccare l'accesso ai dati volontariamente; prescrivere al titolare del trattamento le misure appropriate o necessarie per conformarsi alle disposizioni nazionali pertinenti in materia di trattamento dei dati; oppure ordinare il blocco dell'accesso o vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati rilevanti.

83. Il ricorrente ha replicato che, presentando una denuncia contro F.D. e G.A., aveva esaurito un rimedio potenzialmente efficace per porre rimedio all'interferenza illecita con i suoi dati personali. Il fatto che il rimedio si fosse rivelato concretamente inefficace - a seguito della fine della procedura di patteggiamento e della successiva archiviazione del procedimento penale da lui avviato - non imponeva su di lui l'onere di utilizzare altri rimedi che avrebbero avuto sostanzialmente lo stesso obiettivo. Inoltre, i rimedi individuati dal Governo non sarebbero stati efficaci. Per quanto riguarda il rimedio compensativo generale, il ricorrente ha osservato che il Governo non aveva presentato giurisprudenza in cui i tribunali nazionali avessero ordinato il risarcimento in circostanze simili a quelle del caso in esame. Per quanto riguarda il rimedio amministrativo previsto dagli articoli 141 e 143 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il ricorrente ha sottolineato che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non è un'autorità giuridica. Il ricorrente ha inoltre osservato che l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità non è vincolante e che l'Autorità aveva già ordinato più volte di adottare misure operative concrete finalizzate a proteggere i dati archiviati nel sistema di informazioni fiscali contro l'abuso e l'abuso da parte di terzi, ma tali misure non erano state applicate.

(b) La valutazione della Corte

84. La Corte ribadisce che l'obbligo di esaurire i rimedi interni impone al ricorrente di fare un uso normale dei rimedi disponibili e sufficienti per le sue contestazioni relative alla Convenzione. L'esistenza dei rimedi in questione deve essere sufficientemente certa non solo in teoria, ma anche in pratica, altrimenti mancherebbero dei requisiti di accessibilità ed efficacia necessari (si veda *Vučković e altri c. Serbia* (obiezione preliminare) [GC], n. 17153/11 e altri 29, § 71, 25 marzo 2014, e *Communauté genevoise d'action syndicale* (CGAS), sopra citata, § 139). Per essere efficaci, i rimedi devono essere in grado di rimediare direttamente allo stato di fatto contestato e devono offrire ragionevoli prospettive di successo (ibid., con ulteriori riferimenti).

85. Tuttavia, non esiste l'obbligo di ricorrere a rimedi inadeguati o inefficaci (si veda *Vučković e altri*, sopra citata, § 73; *Communauté genevoise d'action syndicale* (CGAS), sopra citata, § 141). La questione di determinare se una procedura interna costituisca un rimedio efficace ai sensi dell'articolo 35 § 1, che deve essere esaurito dal ricorrente, dipende da una serie di fattori, in particolare dalla denuncia del ricorrente, dall'ambito degli obblighi dello Stato ai sensi della specifica disposizione della Convenzione, dai rimedi disponibili nello Stato convenuto e dalle circostanze specifiche del caso (si veda *inter alia*, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], n. 56080/13, § 134, 19 dicembre 2017, e *Ražnatović c. Montenegro*, n. 14742/18, § 27, 2 settembre 2021). Ciò significa che al ricorrente non è richiesto

di presentare ricorsi a enti o istituzioni che non abbiano il potere o la competenza di offrire un rimedio efficace per la questione in oggetto ai sensi della Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, *Mukhametov e altri c. Russia*, n. 53404/18 e altri 3, § 27, 14 dicembre 2021).

86. La Corte ha, tuttavia, anche frequentemente sottolineato la necessità di applicare la regola dell'esaurimento con una certa flessibilità e senza formalismo eccessivo. Ha quindi riconosciuto che la regola dell'esaurimento non può essere applicata automaticamente; nel verificare se sia stata osservata, è essenziale tenere conto delle circostanze particolari di ciascun caso (si veda *Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS)*, sopra citata, § 140, con ulteriori riferimenti).

87. Per quanto riguarda l'onere della prova, la Corte ribadisce che spetta al Governo che solleva l'obiezione di non esaurimento provare alla Corte che il rimedio fosse effettivo, disponibile in teoria e in pratica al momento rilevante. Una volta che questo onere è stato soddisfatto, spetta al ricorrente dimostrare che il rimedio proposto dal Governo è stato effettivamente esaurito, oppure che era per qualche motivo inadeguato e inefficace nelle specifiche circostanze del caso, o che esistevano circostanze speciali che lo esoneravano da tale requisito (si veda, *inter alia*, *Vučković e altri*, sopra citata, § 77, e *Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS)*, sopra citata, § 143).

88. La Corte concorda con il Governo nel ritenere che la presentazione di una denuncia penale contro F.D. e G.A. (si veda il paragrafo 6 sopra) non fosse un rimedio che avrebbe potuto fornire ristoro rispetto alle contestazioni del ricorrente. Anche se il ricorrente fosse riuscito ad ottenere una compensazione dai responsabili dell'accesso illecito, ciò non avrebbe comportato alcun obbligo da parte delle autorità nazionali di agire per prevenire ulteriori abusi dei suoi dati personali. Resta quindi da determinare se esistevano altri rimedi disponibili per il ricorrente che doveva esaurire prima di presentare ricorso alla Corte.

89. Per quanto riguarda i rimedi specifici indicati dal Governo, la Corte osserva che il rimedio previsto dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali (si veda il paragrafo 17 sopra) e dall'articolo 2050 del Codice Civile (si veda il paragrafo 18 sopra), il cui scopo è quello di concedere risarcimento, non può essere considerato adeguato rispetto alla denuncia del ricorrente. Il ricorrente ha lamentato una situazione continua di protezione inadeguata dei suoi dati personali conservati nella banca dati del Servizio di informazioni fiscali e il fallimento duraturo dello Stato nell'adottare provvedimenti per prevenire gli abusi nel contesto dell'accesso alla banca dati. Ne consegue che tale rimedio non sarebbe stato in grado di affrontare direttamente gli aspetti rilevanti delle contestazioni del ricorrente.

90. Inoltre, la Corte osserva che, secondo il Governo, il ricorrente avrebbe potuto presentare un reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali (si veda il paragrafo 17 sopra), il quale prevedeva che l'Autorità per la protezione dei dati potesse ordinare al titolare del trattamento dei dati di adottare misure appropriate per conformare il trattamento dei dati alle normative in vigore al fine di prevenire l'abuso e l'abuso dei dati personali. In particolare, il Governo ha sottolineato che l'Autorità per la protezione dei dati avrebbe potuto ordinare al titolare del trattamento di bloccare volontariamente l'accesso ai dati, prescrivere le misure appropriate o necessarie per conformare il trattamento dei dati alle disposizioni applicabili o ordinare il blocco dell'accesso o proibire, in tutto o in parte, il trattamento di tali dati. Pertanto, il ricorrente avrebbe potuto chiedere all'Autorità per la protezione dei dati di ordinare alle autorità nazionali di adottare le misure operative e tecnologiche necessarie per proteggere i suoi dati personali da abusi e utilizzi impropri.

91. Da parte sua, il ricorrente ha contestato in termini generali che l'Autorità per la protezione dei dati non fosse un organismo giuridico.

92. A questo proposito, la Corte ribadisce che la sua giurisprudenza non richiede che tutte le istanze di un rimedio domestico siano di natura giudiziaria nel senso stretto del termine (si veda, *inter alia*, *Rotaru c. Romania* [GC], n. 28341/95, § 69, ECHR 2000-V; *Driza c. Albania*, n. 33771/02, § 116, 13 novembre 2007; *Centro per le risorse legali per conto di Valentin Câmpeanu*, sopra citata, § 149; e *Abdilla c. Malta*, n. 36199/15, § 69, 17 luglio 2018). Tuttavia, i poteri e le garanzie procedurali che un'autorità possiede sono rilevanti per determinare se il rimedio che essa offre sia efficace (si veda *Driza c. Albania*, n. 33771/02, § 116, ECHR 2007-V (estratti); *Vrioni e altri c. Albania e Italia*, nn. 35720/04 e 42832/06, § 83, 29 settembre 2009; e *Tagayeva e altri c. Russia*, nn. 26562/07 e altri 6, § 620, 13 aprile 2017). Nei casi di autorità non giudiziarie, la Corte valuta se queste siano indipendenti (si veda *Khan c. Regno Unito*, n. 35394/97, §§ 44-47, ECHR 2000-V) e se siano garantite al ricorrente sufficienti salvaguardie procedurali (si veda *Allanazarova c. Russia*, n. 46721/15, § 93, 14 febbraio 2017).

93. La Corte osserva che l'articolo 153, § 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nella versione in vigore al momento pertinente (si veda il paragrafo 17 sopra), prevedeva che l'Autorità per la protezione dei dati fosse un organismo amministrativo indipendente, pienamente autonomo e con indipendenza nella decisione e nella valutazione. Il secondo paragrafo stabiliva che i suoi membri fossero nominati dal Parlamento tra persone in grado di dimostrare la loro indipendenza. Tenendo conto delle modalità e delle condizioni di nomina dei suoi membri e in assenza di qualsiasi indicazione di una carenza di salvaguardie sufficienti e adeguate contro eventuali pressioni esterne, la Corte ritiene che non vi siano ragioni per dubitare dell'indipendenza dell'Autorità per la protezione dei dati rispetto a qualsiasi altro potere o autorità, e in particolare rispetto all'esecutivo.

94. Per quanto riguarda le garanzie procedurali, i procedimenti davanti all'Autorità per la protezione dei dati erano di natura contraddittoria, le persone potevano essere legalmente rappresentate e i procedimenti portavano all'adozione di decisioni vincolanti.

95. È vero che le decisioni dell'Autorità per la protezione dei dati erano formalmente di natura amministrativa e che l'Autorità manteneva discrezionalità su come esercitare le proprie funzioni e poteri.

96. Tuttavia, la Corte osserva che ai sensi dell'articolo 152 del Codice in materia di protezione dei dati, il ricorrente avrebbe potuto presentare ricorso contro la decisione dell'Autorità per la protezione dei dati davanti alle autorità giuridiche competenti. Inoltre, qualsiasi decisione adottata in tale procedimento sarebbe stata soggetta a ricorso per motivi giuridici davanti alla Corte di Cassazione. Pertanto, la Corte ritiene che, tenendo conto degli argomenti delle parti, non vi siano ragioni per considerare che, nel caso in esame, una denuncia all'Autorità per la protezione dei dati per l'asserito fallimento delle autorità nazionali nell'adottare misure tecnologiche e operative volte a proteggere i suoi dati personali conservati nella banca dati del Servizio di informazioni fiscali contro abusi e utilizzi impropri, eventualmente accompagnata da un ricorso alle autorità giuridiche competenti, non avrebbe costituito un insieme di rimedi che avrebbe fornito al ricorrente almeno ragionevoli prospettive di successo.

97. Alla luce di quanto sopra, non c'è dubbio che il rimedio consistente in una denuncia all'Autorità per la protezione dei dati fosse disponibile in teoria, come chiaramente previsto dalla legge statutaria.

98. Per quanto riguarda la disponibilità pratica del rimedio, la Corte ribadisce ancora una volta che spetta al Governo che invoca il non esaurimento del rimedio dimostrare alla Corte

che il rimedio fosse effettivo, disponibile in teoria e in pratica al momento pertinente (si veda il paragrafo 87 sopra).

99. A questo proposito, la Corte ha stabilito che la disponibilità di un rimedio che si dice esistente, compreso il suo ambito di applicazione, deve essere chiaramente stabilita e confermata o integrata dalla pratica o dalla giurisprudenza, che in linea di principio deve essere ben consolidata e risalire al periodo precedente alla presentazione della domanda (si veda *Guðmundur Gunnarsson e Magnús Davíð Norðdahl c. Islanda*, nn. 24159/22 e 25751/22, § 44, 16 aprile 2024; e *Guravska c. Lettonia* (dec.), n. 41553/18, § 24, 7 luglio 2020). Tuttavia, la Corte ha anche stabilito che tale principio è soggetto a eccezioni che possono essere giustificate dalle circostanze particolari del caso (si veda *Gherghina c. Romania* (dec.) [GC], n. 42219/07, § 88, 9 luglio 2015). Di conseguenza, la Corte ha ritenuto giustificata l'assenza di una giurisprudenza consolidata in casi riguardanti l'uso di un rimedio esistente rispetto a un ramo relativamente recente del diritto nazionale (ibid., § 100), e in casi riguardanti rimedi introdotti di recente che non erano stati in vigore abbastanza a lungo da essere testati davanti ai tribunali nazionali da parte degli individui interessati (si veda *Bistiéva e altri c. Polonia*, n. 75157/14, § 62, 10 aprile 2018; e *Stella e altri c. Italia* (dec.), nn. 49169/09 e altri 10, § 65, 16 settembre 2014). In casi simili, la Corte ha sottolineato che in un sistema giuridico in cui i diritti fondamentali sono protetti dalla Costituzione e dalla legge, spetta all'individuo leso testare l'estensione di quella protezione e consentire ai tribunali nazionali di applicare tali diritti e, se del caso, svilupparli nell'esercizio del loro potere interpretativo. La Corte ha anche ritenuto che, se il ricorrente avesse avuto dubbi sull'efficacia del rimedio in questione, fosse suo compito dissipare tali dubbi presentando una denuncia all'organo competente (si veda *Gherghina*, sopra citata, § 101, e *Fullani c. Albania* (dec.), n. 4586/18, § 70, 20 settembre 2022).

100. In assenza di esempi di giurisprudenza nazionale che dimostrano l'efficacia e la disponibilità pratica di un rimedio, la Corte ha esaminato se, nel materiale presentato davanti ad essa, vi fossero altre indicazioni sulle prospettive di successo del rimedio in questione (si veda *Ádám e altri c. Romania*, nn. 81114/17 e altri 5, § 49, 13 ottobre 2020), e se il Governo avesse fornito spiegazioni su eventuali ragioni strutturali che avrebbero indicato che, anche senza esempi specifici, il rimedio potesse essere stato effettivo (si veda *Voynov c. Russia*, n. 39747/10, § 45, 3 luglio 2018).

101. Nel caso di esame, la Corte osserva che il Governo non ha fornito esempi di giurisprudenza nazionale in merito alle specifiche lamentele sollevate dal ricorrente riguardo alla mancanza di adeguate garanzie per prevenire abusi e usi indebiti dei dati personali conservati nel database del Servizio di Informazioni Fiscali.

102. Tuttavia, non vi è nulla che indichi che il rimedio in questione sarebbe stato evidentemente inutile nel caso del ricorrente e, al contrario, il materiale presentato alla Corte suggerisce il contrario. In particolare, sia il ricorrente che il Governo hanno fornito alla Corte decisioni adottate dall'Autorità per la protezione dei dati, d'ufficio, in merito alla questione diversa ma correlata relativa alla mancanza di garanzie finalizzate a proteggere i dati conservati nel database del Servizio di Informazioni Fiscali da abusi e usi indebiti da parte di entità terze (si veda i paragrafi 31-43 sopra). In questo contesto, in cui il sistema giuridico nazionale prevede un organismo specifico con competenza generale nel campo della protezione dei dati, e che aveva inoltre già deciso su questioni simili, la Corte non vede alcun motivo per cui l'Autorità per la protezione dei dati avrebbe dovuto rifiutare, su reclamo del ricorrente, di occuparsi della questione riguardante le garanzie necessarie per proteggere i dati conservati nel database del Servizio di Informazioni Fiscali da abusi e usi indebiti da parte della Guardia di Finanza.

103. Per quanto riguarda l'argomentazione del ricorrente secondo cui il rimedio in questione sarebbe stato in qualche modo inadeguato o inefficace poiché le decisioni precedentemente adottate dall'Autorità per la protezione dei dati non erano state eseguite (si veda il paragrafo 83 sopra), la Corte ritiene che meri ritardi nell'esecuzione delle decisioni di un'autorità nazionale, che non siano ripetuti e sistemici, siano insufficienti per suscitare dubbi sull'efficacia del rimedio in questione (si veda, *mutatis mutandis*, *Simaldone c. Italia*, n. 22644/03, §§ 81-84, 31 marzo 2009).

104. In conclusione, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia fornito alle autorità nazionali l'opportunità che, in linea di principio, è destinata agli Stati contraenti dall'articolo 35 della Convenzione, ossia l'opportunità di prevenire o correggere le violazioni della Convenzione tramite il proprio sistema giuridico (si veda *Gerghina*, citato sopra, § 115, e *Communauté genevoise d'action syndicale* (CGAS), sopra citata, § 164).

105. Alla luce di quanto sopra, la Corte accoglie l'obiezione del Governo. Di conseguenza, il ricorso del ricorrente riguardo alla presunta inadeguatezza delle autorità dello Stato convenuto nella protezione dei suoi dati personali da abusi e usi indebiti da parte della Guardia di Finanza è dichiarato inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi interni e deve essere respinto ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

Dichiara il ricorso inammissibile.

Redatto in lingua inglese e notificato per iscritto il 28 novembre 2024.

Ilse Freiwirth
Cancelliere

Marko Bošnjak
Presidente